

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Sezione Prima Civile Riunita

in camera di consiglio e composta dai seguenti ### Dott.ssa ###
Presidente rel. Dott.ssa ###ssa ### ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa civile n. 693/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo
scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta in
sostituzione dell'udienza del 3 febbraio 2026 vertente

TRA

elettivamente domiciliato in ### alla Via ### presso lo
studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende,
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. ### giusta procura
speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE –

E ### elettivamente domiciliato in ### alla Via ### presso
lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende,
congiuntamene e disgiuntamente all'Avv. ### giusta procura
speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
-

CONCLUSIONI:

Per l'appellante-appellato incidentale: "### l'###ma Corte di
Appello adita, "contrariis reiectis": Nel merito: - Confermare
l'illegittimità dell'impianto di videosorveglianza installato
dall'appellato Ed in parziale riforma della sentenza n. 208/2021 del
17.02.2021, resa dal Tribunale di ### Sezione Civile, in persona
del ###ssa ### - R.G. 1469/2015, emessa e pubblicata
depositata in data ###, comunicata dalla cancelleria civile del
Tribunale di ### in data ### e notificata dal sottoscritto
procuratore a controparte, munita di formula esecutiva in data
###, così definitivamente pronunciarsi: - condannare l'appellato
al pagamento anche delle spese dei giudizi cautelari, € 5.353,70
(allegati fascicolo primo grado 25 e 26) - condannare l'appellato al

pagamento a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, per una somma di € 11.568,00, od in quell'altra maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, ovvero ancora in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. oltre interessi legali e danno da rivalutazione monetaria decorrenti dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo in ogni caso: - condannare l'appellato al pagamento anche di quota parte delle sanzioni relative alla registrazione dell'ordinanza cautelare ad esito del giudizio R.g. n. 1396/2014 per un importo di € 35,34 All'accoglimento della domanda deve seguire quale logica e giuridica conseguenza la condanna dell'appellato, in applicazione del principio generale della soccombenza, al pagamento di spese e compensi dei due gradi del giudizio di merito oltre ### IVA e spese generali come per legge, oltre al versamento dei contributi unificati (€ 235,00 - 1° e € 355,50 - 2°) comprendendo altresì la condanna a rimborsare, al ### quanto già versato per la CTP (all. 15 atto citazione primo grado - € 1.464,00) e la CTU (all.1 e 2 conclusionali - primo grado € 945,00). Da sottrarsi l'importo di € 559,00 pagato a seguito invio precetto in data ### e relativo ad € 450 CTU ed € 109,00 per quota parte imposta registro versata per ordinanza a seguito del giudizio ex art. 700 c.p.c.”.

Per l'appellato-appellante incidentale: “... chiede che l'###ma Corte di Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui all'espositiva ### accogliere le seguenti conclusioni 1. Dichiarare inammissibilità dell'appello proposto dal ### 2. Rigettare, in ogni caso, integralmente e nel merito il gravame proposto dal sig. ### perché infondato in fatto ed in diritto; 3. In via incidentale ed in caso di rigetto del motivo di inammissibilità sub n.ro 1, riformare la sentenza n. 208/2021 del 17.02.2021 emessa dal Tribunale di ### nella parte in cui ordina a ### la rimozione dell'impianto di videosorveglianza installato all'interno dello stabile sito in ### via ### n. 83 e, per l'effetto, dichiarare la piena legittimità dello stesso e l'infondatezza della corrispondente domanda formulata in primo grado da ### 4. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.

FATTO E DIRITTO

§ 1. Il processo di primo grado e l'appello

1.1. Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così compendiato nell'impugnata sentenza: "Con atto di citazione notificato il ### comproprietario al 50% col fratello ### dell'immobile sito in ### in via ### n.83, di cui occupa le unità contraddistinte col subalterno 3, 4, 6 e 7, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### per sentire accertare l'illegittimità dell'installazione, senza alcuna autorizzazione, dell'impianto di videosorveglianza posto dal convenuto all'esterno e all'interno del fabbricato di comune proprietà, violando il suo diritto alla riservatezza, e condannarlo al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti nella misura di € 8.748,30 o in quella ritenuta di giustizia, oltre spese della CTU medico-legale prodotta e delle spese di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo; chiedeva che, disattesi i provvedimenti di rigetto pronunciati dal Tribunale di ### sull'istanza cautelare ex art.700 c.p.c. e in sede di reclamo, la concessione di misure cautelari, venissero adottati provvedimenti cautelari con condanna al rimborso delle spese di giudizio al cui pagamento era stato condannato.

Si costituiva in giudizio ### che contestava integralmente quanto dedotto e richiesto dall'attore, e evidenziava l'ostilità da quegli nutrita nei suoi confronti e l'inammissibilità e l'infondatezza delle richieste cautelari avanzate, non essendo stato avviato nei termini di legge il giudizio di merito e dovendo ritenersi ormai definitivi i provvedimenti cautelari adottati; eccepiva inoltre l'infondatezza della domanda di merito, non potendo trovare applicazione l'art.2049 c.c., non ricorrendo ipotesi di danno arrecato da sottoposti.

Veniva disposta ed espletata ### all'esito della quale la causa è stata rinviata per la discussione a trattazione scritta ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta a sentenza sulle conclusioni precisate dalle parti".

1.2 Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 208/2021 resa e pubblicata il 17 febbraio 2021, ha così statuito: "- in parziale accoglimento della domanda dell'attore, ordina a ### la rimozione

dell'impianto di videosorveglianza installato all'interno e nella corte dello stabile sito in ### in via ### n.83; - condanna ### al pagamento in favore di ### dell'importo di € 109,00 per quota parte a suo carico dell'imposta di registro anticipata dall'attore, oltre interessi legali dalla data di effettivo pagamento al soddisfo; - rigetta nel resto. - Dichiaro interamente compensate fra le parti le spese di giudizio, comprese quelle relative al compenso del CTU liquidate con separato decreto”.

A fondamento della decisione, il Tribunale di ### • ha preliminarmente rigettato la domanda relativa alla rettifica/revoca delle ordinanze cautelari pronunciate tra le parti; • nel merito, ha ritenuto fondata per quanto di ragione la domanda proposta da ### relativa all'accertamento della idoneità dell'impianto di video/sorveglianza installato a violare il suo diritto alla riservatezza, posto che - sulla scorta della espletata CTU - deve ritenersi che il sistema di videosorveglianza installato da ### non risponde alle prescrizioni indicate dall'### per la privacy al fine di garantire il diritto alla riservatezza dei terzi, consentendo un continuo controllo con registrazione su aree comuni ovvero su ambiti antistanti l'abitazione di altri soggetti; • non possono costituire circostanze idonee a giustificare la compressione del diritto alla riservatezza dei terzi, secondo la regola del bilanciamento dei contrapposti interessi sulla base dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, l'esigenza di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo: infatti il sistema di videosorveglianza installato appare evidentemente sovradimensionato e sproporzionato rispetto all'esigenza di tutela adottata, considerando che gli obiettivi delle telecamere apposte sono collocati tutti all'interno dello stabile comune, già munito di portone di accesso, di finestre munite di grate, e all'interno della corte comune circondata da un muro di cinta sufficientemente alto; • ha pertanto dichiarato che l'impianto di videosorveglianza installato da ### non è conforme alle prescrizioni vigenti ed è idoneo a ledere il diritto alla riservatezza dell'attore e della sua famiglia e ne ha ordinato la rimozione; • ha invece rigettato la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore, poiché rimasta sfornita di

prova in merito all'an e al quantum della pretesa; • ha accolto la domanda relativa al rimborso della quota parte dell'imposta di registrazione dell'ordinanza di rigetto del ricorso ex art.700 c.p.c. del 21 ottobre 2014 nella misura di € 109,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo, non potendo darsi carico in capo all'altra parte delle sanzioni conseguenti al ritardato pagamento; • ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti stante la particolarità delle questioni trattate e la parziale soccombenza. 1.3. ### ritenendo la decisione palesemente ingiusta, illegittima ed erronea, ha proposto gravame con citazione notificata il 19 aprile 2021. ### costituitisi con comparsa presentata, telematicamente, in data 8 luglio 2021, ha chiesto eccepito la inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto, e, nel contempo, ha impugnato, con appello incidentale, la sentenza per i motivi che si esamineranno.

Con ordinanza dell'8 marzo 2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione alle parti de termini ex art. 190 c.p.c., con sostituzione del relatore, dott.ssa ### con il giudice ausiliario, avv. ### Con successiva ordinanza del 28 gennaio 2025 il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo per l'udienza del 20 maggio 2025, per essere decisa dalla Corte in diversa composizione essendo la relatrice il G.A. ### stata revocata dall'incarico con delibera del CSM del 20 novembre 2024.

All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata rinviata al 3 febbraio 2026. ### del 3 febbraio 2026 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, secondo le modalità indicate nell'art. 127 ter c.p.c.

Le parti hanno depositato le note di trattazione e la Corte - con ordinanza del 12 febbraio 2026 - ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 16 febbraio 2026.

Nei termini assegnati, le parti hanno depositato le comparse conclusionali. § 2. ### principale 2.1. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale proposto da ### Adduce controparte la inammissibilità

dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art 10 del D.lgs. 150/2011, norma che, sia nella sua formulazione originaria, sia in quella successivamente modificata dall'art. 17 del D.lgs. 101/18, sancisce espressamente la non appellabilità delle sentenze relative ai giudizi ex art. 152 del D.lgs. 196/2003 aventi ad oggetto diritti - anche risarcitori in materia di violazione della privacy.

Rileva altresì che, nella fattispecie de qua, è indubbio che l'appellante abbia agito al fine di veder tutelato il proprio diritto alla privacy sulla scorta della relativa normativa speciale azionando, altresì, una serie di pretese risarcitorie ed indennitarie tutte connesse alla domanda principale.

Al contempo è, altrettanto, indubbio che il Tribunale abbia qualificato la domanda alla stregua della normativa sulla privacy di cui al D.lgs. 196/2003, da un lato riconoscendo violati i parametri fissati dal ### con il provvedimento dell'08 aprile 2010 e, dall'altro, escludendo che detta violazione abbia portato ad un danno conseguenza risarcibile non essendo stata fornita in atti alcuna prova della gravità delle lesioni e della serietà del danno per come richiamati più volte dalla Suprema Corte in fattispecie simili (richiama Cass. n. 17383 del 2020).

Conclude nel senso che, invero, su tali presupposti è evidente la riconducibilità della presente controversia tra quelle richiamate dall'art. 152 del D.lgs. n.ro 196/2003 con conseguente inammissibilità dell'appello proposto ex art. 10 D.lgs. n. 150/11. ### è infondata. ###. 10 D. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 disciplina le controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Più in dettaglio, dispone che sono regolate dal rito del lavoro "Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196". Il comma 10 della disposizione in esame dispone che la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile. Orbene, è vero, siccome argomentato dall'appellante incidentale, che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso operata dal giudice, a prescindere dalla sua esattezza (v. Cass. n. 2948-15, Cass. n. 21520-15). Tanto costituisce applicazione del cd. principio

di apparenza (cfr. Cass. n. 20811-10), secondo il quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice (Cass. n. 23390 del 2020, n. 2948 del 2015, n. 3338 del 2012, SU n. 10073 del 2011).

Nel caso di specie, il Tribunale ha adottato il rito ordinario civile, anziché il rito lavoro previsto dall'art. 10 D.lgs. n. 150/2011 e, decidendo nel merito, ha espressamente escluso la assoggettabilità della controversia in esame - avente ad oggetto la domanda attorea "relativa all'accertamento dell'idoneità dell'impianto di videosorveglianza installato a violare il suo diritto alla riservatezza e delle norme sul condominio e/o sulla comunione" (cfr. sentenza, pag. 4) - alla disciplina del ### per la protezione dei dati personali, richiamando le raccomandazioni impartite dall'### per la ### dei dati personali col provvedimento dell'8 aprile 2010 (cfr. sentenza, pag. 4: "Sulla base delle raccomandazioni impartite dall'### per la ### dei dati personali col provvedimento dell'08.04.2010, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a opera dei privati per fini esclusivamente personali non è soggetta alla disciplina del ### per la protezione dei dati personali ...").

Il che è sufficiente ad escludere che il Tribunale abbia ritenuto di ricondurre la lite al novero delle controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, richiamate dall'art. 10 D.lgs. n. 150 del 2011, vero essendo, piuttosto, che ha esaminato la domanda in termini di risarcimento del danno da illecito aquiliano. Di conseguenza, è evidente che, nel caso in esame, proprio in forza del principio dell'apparenza, non possa negarsi l'appellabilità della sentenza.

2.2 Con un unico articolato motivo di gravame, così rubricato: "### di motivazione quindi nullità della sentenza impugnata nella parte relativa al mancato riconoscimento della ripetizione delle spese relative alla fase cautelare per "mancato avvio del giudizio

di merito". Sussistenza sia del "fumus boni iuris" che del "periculum in mora", quindi ridiscussione e condanna alle spese per l'appellato ed in ogni caso condanna dello stesso anche a quota parte delle sanzioni versate per la registrazione dell'ordinanza di primo grado, R.G. n. 1396/2014, con la quale venivano compensate le spese", ### censura l'impugnata sentenza lamentando: 1) il rigetto - con motivazione errata - della domanda attorea relativa alla ridiscussione delle spese sostenute per la fase cautelare; 2) il rigetto - con motivazione incomprensibile - della domanda di condanna della controparte a rimborsare anche quota parte delle sanzioni ammontante ad € 35,34 (€ 70,68 / 2 come da all.26 fascicolo di primo grado), considerando che il versamento anche se in ritardo è stato effettuato solo dal ### stante la condanna in solido, ma poteva anche essere effettuato dall'appellato; 3) il rigetto della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali (danno esistenziale, biologico, morale o qualsiasi altro danno risarcibile dal fatto e/o da quanto provato) da risarcirsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., anche alla luce della perizia del ### ### , mai contestata; 4) la compensazione integrale delle spese di lite. ### è parzialmente fondato e pertanto va accolto per quanto di ragione.

Fondata è la censura sub 1) con la quale è lamentato il rigetto della domanda attorea relativa alla ridiscussione delle spese sostenute pe la fase cautelare.

Per cogliere il senso della domanda è necessario premettere, in estrema sintesi, che, prima di incardinare il presente giudizio, il sig. ### si era rivolto al Tribunale di ### con procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. depositato l'11 agosto 2014 (iscritto al 1396/2014); il ricorso veniva rigettato con ordinanza del 21 ottobre 2014. ### proponeva reclamo al collegio, iscritto al n. R.G. 1731/14, che lo rigettava con ordinanza del 21 maggio 2015, condannando il reclamante al pagamento delle spese di lite.

Con l'atto di citazione del 19 ottobre 2015, ### censurava le ordinanze in parola evidenziando una serie di contraddizioni interne e contestando la ritenuta insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, e chiedeva la concessione della misura cautelare e il rimborso delle spese al cui pagamento era stato

condannato in sede di reclamo, per una somma totale pari ad € 5.265,02 "secondo quanto specificato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia 11370 del 2011" (cfr. citazione, pag. 44).

Il Tribunale ha rigettato questa domanda, così argomentando: "### preliminarmente essere rigettata la domanda relativa alla rettifica/revoca delle ordinanze cautelari pronunciate tra le parti: sebbene l'ordinanza cautelare sia inidonea a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà, e sia ontologicamente inidonea ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni giuridiche di natura sostanziale (dovendosi escludere che su tali caratteri abbiano inciso le modifiche introdotte dall'art. 2, co. 3, lettera e bis), del d.l. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80/2005) e sebbene essa, anche in mancanza di tempestivo avvio del giudizio di merito, possa essere assimilata a titolo esecutivo stragiudiziale, soggetto alla valutazione del giudice dell'esecuzione (Cass., VI, 01.03.2019 n.6180; 17.10.2019, n. 26348). Nella fattispecie in esame, atteso il mancato avvio del giudizio di merito, non si rinvengono i presupposti per disapplicare le ordinanze cautelari adottate dal Tribunale di ### sulla base di un esame sommario circa la sussistenza del periculum in mora e del fumus boni juris" (cfr. sentenza, pagg.3-4).

Orbene, la Suprema Corte, con l'arresto indicato dall'appellante (Cass. civ., 24 maggio 2011, 11370; confermato altresì da Cass. civ., 16 febbraio 2012, n. 2264), ha enunciato il principio di diritto secondo cui il provvedimento con il quale il Tribunale, provvedendo ante causam - come nella specie, relativa a procedimento cautelare introdotto dopo l'entrata in vigore della riforma di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69 - rigetti il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare, ovvero dichiari la cessazione della materia del contendere, e condanni il reclamante alle spese del giudizio, non ha natura di sentenza, e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

In tutti tali casi l'ordinanza emessa in sede di reclamo è inimpugnabile giusta l'art. 669 terdecies c.p.c., comma 5 e lo è evidentemente, anche quando e per la parte in cui abbia provveduto sulle spese dei gradi cautelari.

Il fatto che l'ordinanza sul reclamo sia inimpugnabile non significa, però, che essa non sia ridiscutibile. Il modo di discussione sulle spese è lo stesso con cui può avvenire la discussione sull'azione di merito cui la misura cautelare chiesta e ottenuta o negata, era strumentale. Si tratta, cioè, del giudizio di merito e ciò indipendentemente dal fatto che un termine per il suo inizio sia stato fissato già dal giudice del primo grado cautelare (con un provvedimento positivo) o venga fissato (con il medesimo provvedimento) dal giudice della cautela, oppure - vertendosi nelle ipotesi di cui all'art. 669-octies c.p.c., comma 6 (cautela anticipatoria) - non venga fissato e l'iniziativa del giudizio di merito sia rimessa ad una scelta delle parti senza imposizione di un termine.

Ne consegue che il reclamante soccombente ove intenda promuovere il giudizio di merito, deve contestare nel giudizio di merito la liquidazione delle spese.

Ove non intenda iniziare il giudizio di merito, ma intenda contestare la sola liquidazione delle spese in esso contenuta, deve farlo attraverso l'opposizione al precetto intimato sulla base del detto provvedimento o all'esecuzione iniziata sulla base di esso.

In tal senso, il Supremo Collegio ha affermato chiaramente che "Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 50, comma primo, L. 69/2009 e della soppressione del giudizio di opposizione previsto dall'originaria formulazione dell'art. 669 septies, comma terzo c.p.c., la contestazione delle spese -ove il soccombente abbia agito "ante causam" e non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto o di opposizione all'esecuzione, se iniziata, ossia in un autonomo giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere discussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo costituisse, in parte qua, un titolo esecutivo stragiudiziale; qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla L. 80/2005, tra tutela cautelare e merito (Cass. 6180/2019; Cass. 16259/2017; Cass. 11800/2012)" (Cass. civ., 7 ottobre 2019, 26348).

Nel caso di specie, in cui il procedimento cautelare si era concluso con un provvedimento di rigetto, non vi è dubbio che la liquidazione delle spese poteva essere contestata nel giudizio di merito, la cui instaurazione non era assoggettata ad un termine. La sentenza di primo grado in parte qua è certamente errata, non corrispondendo al vero l'assunto del mancato avvio del giudizio di merito, incardinato invece con la citazione introduttiva del giudizio definito con la sentenza qui appellata.

Ora. Nel caso in esame la domanda cautelare richiesta dall'attore, veniva rigettata dal Collegio a seguito reclamo, con ordinanza del 21 maggio 2015, solamente per la presunta mancanza del "fumus boni iuris" in quanto il "periculum in mora, in conformità alla giurisprudenza prevalente, è da ritenersi in re ipsa, vista la violazione del diritto alla riservatezza, sicché trattandosi di diritti fondamentali della personalità, gli stessi ad ogni lesione si consumano, senza possibilità di ripristino dello status quo ante".

Di conseguenza, una volta accertato, nel merito, il diritto, ad esito del procedimento R.G. 1469/2015 iscritto in data 22 ottobre 2015, in presenza del "periculum in mora" ritenuto "in re ipsa", il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere al ricorrente-reclamante ### anche le spese relative alla fase cautelare proprio "in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla L. 80/2005, tra tutela cautelare e merito".

In accoglimento in parte qua del primo motivo ### va pertanto condannato a rifondere a controparte le spese di lite del procedimento cautelare, liquidate in € 110,27 per spese ed € 2.608,00 per compensi professionali per il primo grado e in € 249,77 per spese ed € 2.608,00 per compensi professionali per il reclamo.

Si duole l'appellante di rigetto - con motivazione incomprensibile - della domanda di condanna della controparte a rimborsare anche quota parte delle sanzioni ammontante ad € 35,34 (€ 70,68 / 2 come da all.26 fascicolo di primo grado), considerando che il versamento anche se in ritardo è stato effettuato solo dal ### stante la condanna in solido, ma poteva anche essere effettuato dall'appellato.

Il riferimento è alla sanzione amministrativa di € 70,68 per avere tardivamente pagato le spese di registrazione dell'ordinanza 1396/2014, con la quale era stato rigettato il ricorso cautelare d'urgenza con compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale ha rigettato la domanda "non potendosi darsi carico in capo all'altra parte delle sanzioni conseguenti al ritardato pagamento" (cfr. sentenza, pag. 9).

La statuizione, seppur succintamente motivata, va confermata poiché, trattandosi di sanzione amministrativa essa va corrisposta dal soggetto al quale è stata comminata e, nella specie, essa è stata comminata ad ### e non anche al ###. Si duole l'appellante di rigetto della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali (danno esistenziale, biologico, morale o qualsiasi altro danno risarcibile dal fatto e/o da quanto provato) da risarcirsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., anche alla luce della perizia del ### ###, mai contestata.

Il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore, rimasta sfornita di prova in merito all'an e al quantum della pretesa, "alla luce dell'insegnamento sia delle ### della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.U., 11.11.2008, n. 26972), secondo il quale non è configurabile un danno in re ipsa, rilevando ai fini risarcitori il dannoconseguenza, che deve essere allegato e provato nell'an e nel quantum, sia dell'ulteriore e recente intervento nomofilattico che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. (Cass., S.U., 05.07.2017, n.16601)" (cfr. sentenza, pag.7). Adduce parte appellante di aver allegato una consulenza tecnica di parte richiesta ad un ente terzo pubblico, all'A.S.P. di Cosenza (all. 12). Dalla consulenza a firma del ### ### si evidenzerebbe un danno biologico ossia una "### con tendenza alla somatizzazione ed atteggiamenti di evitamento, ### dell'adattamento", per come meglio spiegato alla pagina 8 della perizia del ### ### - par. 2, rubricato "nesso causale tra la patologia riscontrata e la vicenda per cui è causa". ### avrebbe inoltre cagionato all'appellante un danno (patema d'animo o sofferenza interiore) e un danno esistenziale (sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto

danneggiato nel suo modo di rapportarsi con gli altri sia all'esterno che all'interno del proprio nucleo familiare).

In particolare, il danno biologico - com'è noto, essendo principio di diritto più che acquisito - è il danno all'integrità psico-fisica della persona, ossia il pregiudizio derivante da una patologia (eziologicamente cagionata dal fatto dannoso), fisica o psichica, ma comunque riconducibile ad un preciso quadro nosografico-clinico (ed è pertanto, differente dal danno morale, costituito dalla sofferenza psicologica, dal patema d'animo, dallo stato di profonda prostrazione). In buona sostanza, intanto può essere riconosciuto un danno biologico (la cui natura non patrimoniale è, ormai, risultato pressoché univocamente acclarato) in quanto la vittima del fatto lesivo abbia riportato in conseguenza di esso una malattia nel corpo o nella mente accertata e certificata: questo pregiudizio all'integrità viene risarcito proprio quale danno biologico. In termini molto ridotti, il danno biologico risarcisce il pregiudizio rappresentato da una precisa malattia (conseguenza del fatto lesivo), il danno morale risarcisce lo stress, le conseguenze emotive, il patema d'animo, la disperazione, la frustrazione, il c.d. *pretium doloris*.

Nella fattispecie, non vi sono in atti certificati rilasciati da strutture sanitarie pubbliche, né prescrizioni farmacologiche compatibili con una malattia nel corpo o nella mente. Il che esclude che possa attribuirsi rilevanza a tal fine alla consulenza di parte a firma del dott. ### dacché, "la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (cfr. Cass. civ., 4 marzo 2025, n. 5667). Alla parte che ha prodotto la perizia giurata è tuttavia riconosciuta la facoltà di dedurre una prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale il giudice di merito è tenuto ad esprimere, esplicitamente o implicitamente, la propria valutazione ai fini della

decisione (cfr. Cass., civ., 25 febbraio 2002, 2737; 19 maggio 1997, n. 4437).

La totale mancanza di riscontri idonei a supportare le conclusioni del consulente di parte, inducono a ritenere non dimostrato il nesso eziologico tra la patologia riscontrata dal c.t.p. e l'illecito civile.

Il tutto alla luce del principio già enunciato, e pure da confermare, secondo cui "in tema di illecito trattamento dei dati personali, l'esclusione del principio del danno in re ipsa presuppone pur sempre la prova della lesione conseguente al trattamento (ordinanza 12 maggio 2023, n. 13073), come, di recente, ha avuto modo di affermare la Corte di giustizia dell'### europea con la sentenza 4 maggio 2023, in causa C-300/2021, ove si legge che l'art. 82, par. 1 del Regolamento generale sulla protezione dei dati deve essere interpretato nel senso che la mera violazione delle disposizioni di tale ### non è sufficiente per conferire un diritto al risarcimento (la sentenza prosegue affermando che il citato art. 82 osta ad una norma o ad una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale alla condizione che il danno subito dall'interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità)" (Cass. civ., 17 ottobre 2024, 26992).

In ordine alle altre voci di danno si osserva quanto segue.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati

caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. civ., 17 settembre 2025, n. 25474; Cass. civ., 26 novembre 2024, n. ###).

Il danno non patrimoniale nell'accezione di danno esistenziale, non potendo considerarsi in re ipsa richiede la prova - da fornirsi da parte del soggetto danneggiato - del radicale cambiamento di vita, dell'alterazione della personalità e dello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.

Ebbene, nella fattispecie, l'attore ha richiamato a sostegno dell'allegazione in ordine al danno esistenziale le risultanze della perizia dott. ### le quali, tuttavia, non sono idonee a far ritenere dimostrato lo sconvolgimento dell'esistenza dell'attore per l'ovvia ragione che, come pure correttamente ritenuto dal Tribunale, la CTP allegata si limita ad avvalorare le dichiarazioni anamnestiche fornite dallo stesso attore (cfr. pag. 2: "Notizie anamnestiche (riferite dal paziente)").

Tanto più che, nella fattispecie in esame non sono stati allegati specifici episodi di effettivo controllo esercitato dal convenuto, ma la mera potenzialità dell'impianto installato a violare la privacy dell'attore.

Analogamente, deve affermarsi che l'attore si è sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.

Le lacune probatorie non possono essere colmate facendo ricorso all'equità, dacché, il ricorso all'equità nell'accertamento del danno, trova a sua volta giustificazione nella sussistenza dei presupposti prescritti dall'art. 1226 c.c., cioè nella certezza del danno e nell'impossibilità di fornire la prova nel suo preciso ammontare, laddove, nel caso in esame, manca la prova del dannoconseguenza.

Resta assorbita la doglianza in ordine alla compensazione integrale delle spese di lite dacché la riforma parziale della sentenza di primo

grado comporta per la Corte l'obbligo di procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali (v. infra, § 4.) il cui onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., da ultimo, Cass. civ., 8 ottobre 2025, 27000). § 3. ### incidentale 3.1 ### di inammissibilità, per sua tardività, dell'appello incidentale, non è provata e comunque è infondata.

Assume la difesa del ### di aver notificato a controparte la sentenza munita di formula esecutiva in data 1° aprile 2021, mentre la costituzione con l'appello incidentale è avvenuta il 9 luglio 2021, ben oltre il termine per l'impugnazione principale.

Orbene, nell'indice in calce alla citazione in appello, tra gli allegati, è, per l'appunto, indicato: "2) Sentenza n. 208/2021 del 17.02.2021, resa dal Tribunale di ### Sezione Civile, in persona del ###ssa ### - R.G. n. 1469/2015 comunicata dalla cancelleria civile del Tribunale di ### in data ### e notificata dal sottoscritto procuratore a controparte, munita di formula esecutiva in data ###". Nel fascicolo telematico di parte appellante, tuttavia, al numero 2) si rinviene sì la sentenza n. 208/2021, ma priva della formula esecutiva e, soprattutto, della relazione di notificazione attestante destinatario, data e luogo della notificazione.

La prova della notificazione è a carico di chi eccepisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il quale deve produrre copia autentica della sentenza corredata della relata di notifica (Cass. civ., 12483 del 2003, n. 12886 del 1997) È noto che la notificazione della sentenza effettuata personalmente alla parte, anziché al procuratore costituito, è inidonea a far decorrere il termine breve non soltanto nei confronti del notificato ma anche del notificante, in quanto non eseguita nelle forme tipiche (Cass. civ., 5274 del 2000).

Difettando la prova della notifica della sentenza, l'eccezione di tardività dell'appello incidentale è rigettata.

In ogni caso essa è infondata perché, in base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione

dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni (Cass. civ., 16 novembre 2018, n. 29593).

La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata (Cass. n. 1879 del 2018), senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. ### della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse, nella ottica della cosiddetta parità delle armi, ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi.

Nel caso in esame, l'impugnazione si è svolta tra due sole parti, in una situazione di reciproca soccombenza pertanto deve ribadirsi la possibilità per la parte contro la quale era stata proposta la impugnazione principale, di proporre quella incidentale senza limiti oggettivi, potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello aggredito dalla impugnazione principale (Cass. civ., 12 luglio 2018, n. 18415; Cass. civ., 7 luglio 2020, n. 14094).

Ciò posto 3.2 Con un unico motivo di gravame, l'appellante incidentale censura la sentenza nella parte in cui lo condanna alla rimozione dell'impianto di videosorveglianza installato.

Rileva che la pronuncia del Tribunale appare contraddittoria oltre che errata sotto diversi profili.

In primo luogo, il Tribunale non avrebbe considerato che nella fattispecie in esame non trova applicazione la deliberazione del

della ### del 08.04.2010, dacché, nella specie, non esiste alcun condominio ma una semplice proprietà indivisa tra le due parti.

In ogni caso anche ove fosse ritenuta applicabile la deliberazione dell'### la sentenza risulterebbe sul punto illegittima avendo il Tribunale espresso un giudizio di proporzionalità sulla scorta di una CTU disposta d'ufficio in aperta violazione del principio dispositivo dopo che la causa era già stata trattenuta in decisione, senza previa revoca dei provvedimenti che avevano dichiarato chiusa l'istruttoria e, soprattutto, senza che controparte avesse allegato un solo episodio di violazione della privacy.

Nessuna violazione della riservatezza del ### poteva, comunque, essere lamentata posto che le telecamere riprendevano per lo più aree esterne e comunque luoghi visibili anche da terzi.

In ogni caso il bilanciamento effettuato è illogico e sproporzionato posto che il giudice di prime cure ha interpretato in maniera quantomeno singolare gli esiti della CTU dallo stesso disposta ritenendo sussistente un diritto alla riservatezza del ### tale da giustificare la rimozione dell'intero impianto e ciò nonostante il perito abbia accertato come solo una telecamera (segnatamente quella identificata con il n.ro 3), nel riprendere la porta di ingresso dell'appartamento in uso a ### avesse un angolo visuale in grado di riprendere anche porzione della porta di ingresso dell'appartamento in uso all'appellante principale.

Il motivo è complessivamente infondato e pertanto va disatteso.

La Suprema Corte, da ultimo con la sentenza n. 7289 del 19 marzo 2024, ha chiarito che, in linea generale, l'uso di sistemi di videosorveglianza determina il trattamento dei dati personali comportando la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di immagini (cfr. art. 4, comma 1, lett. b del D.lgs. 196/2003) e può incidere sulla riservatezza del domicilio, la cui tutela ha copertura costituzionale nelle disposizioni degli artt. 2 e 14 della ### La Suprema Corte ha rammentato che, invero, l'immagine di una persona, in sé considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, possa costituire "dato personale" ai sensi dell'art.4. lett. b) del d.lgs. n.196/2003 (Cass. n. 17440/2015; Cass. n. 13663/2016) ed è decisivo ricordare in

tal senso, la previsione, nell'ambito del [GDPR](#) privacy, di una specifica norma (art. 134) in materia di videosorveglianza e le numerose specifiche decisioni del [GDPR](#) per la protezione di dati personali, tra le quali più significative appaiono il [GDPR](#) generale" in materia di videosorveglianza del 29 aprile 2004 [1003482] sostituito poi dal [GDPR](#) in materia di video sorveglianza" dell'8 aprile 2010 [1712680]. In tema, di recente, il [GDPR](#) europeo per la protezione dei dati ([GDPR](#) ha adottato le [GDPR](#) guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video [versione 2.0.]" in data 29 gennaio 2020, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento [GDPR](#) 2016/679 del [GDPR](#) europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ([GDPR](#)).

La circostanza che la videosorveglianza possa essere utilizzata per molteplici fini meritevoli di perseguimento (protezione e incolumità degli individui, finalità di sicurezza ed ordine pubblico, protezione della proprietà, rilevazione e prevenzione delle infrazioni, acquisizione di prove) non esclude la necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali, di guisa che la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza è consentita purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.

In particolare, l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali, tra le altre, le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sia quando avvenga ad opera di soggetti pubblici, sia quando vada ascritta a soggetti privati.

Il Supremo Collegio ha rimarcato che la disciplina del [GDPR](#) non trova integrale applicazione nel caso di «trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali» qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi: tanto è previsto dall'art.5, comma 3 del [GDPR](#) che si premura di sottolineare che, anche in tale ipotesi, resta ferma l'applicazione della disposizione in tema di responsabilità civile e necessaria l'adozione di cautele a tutela della sicurezza dei

dati, di cui agli articoli 15 e 31 del ### Segnatamente, l'art.15 prevede espressamente la risarcibilità del danno, anche non patrimoniale, ai sensi dell'art.2050 c.c. per effetto del trattamento dei dati personali, compreso il caso di violazione delle disposizioni su modalità di trattamento e requisiti dei dati (art. 11 del ###; l'art.31 stabilisce ampi obblighi di sicurezza nel trattamento e nella custodia dei dati.

In particolare, possono rientrare nell'ambito descritto dall'art.5, comma 3, del ### gli strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box), con la precisazione che, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettua il trattamento (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini, come chiarito dallo stesso ### nel ### dell'8 aprile 2010, al par. 6.1. "Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali".

Di contro, nel caso di "### di dati personali per fini diversi da quelli esclusivamente personali", anche ad opera di un privato (par.6.2. del ### dell'8 aprile 2010) il trattamento può essere effettuato solo ove sia stato espresso il consenso preventivo dell'interessato (art.23 del ### oppure se ricorra uno dei presupposti di liceità previsti dall'art.24 del ### in alternativa al consenso.

In merito, il ### dopo aver preso atto che nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire il consenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione, ha ritenuto di dare attuazione all'istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del ### procedendo all'individuazione dei casi in cui la rilevazione delle

immagini, con esclusione della diffusione, può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite nello stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.

In sintesi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: - In tema di tutela dei dati personali trattati mediante l'impiego di sistemi di videosorveglianza, il trattamento posto in essere ad opera di un soggetto privato deve rispettare i presupposti di liceità previsti dal d.lgs. n.196/2003, il principio di necessità ed il principio di proporzionalità; - La disciplina derogatoria di cui all'art.5, comma 3, del d.lgs. n.196/2003 è applicabile al trattamento dei dati mediante sistemi di videosorveglianza solo nel caso in cui il trattamento sia eseguito da persona fisica a fini personali e senza diffusione o comunicazione dei dati, entro un ambito operativo circoscritto, in linea di massima e in via esemplificativa, mediante strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati o sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati o all'interno di condomini, il cui angolo visuale di ripresa sia comunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettua il trattamento (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni ad altri soggetti; - Il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini) per fini diversi da quelli esclusivamente personali ad opera di un privato, nel caso in cui sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità), non richiede quale presupposto di liceità il consenso informato dell'interessato, in quanto ricorre il presupposto di liceità alternativo ex art. 24, comma 1, lett. g) del d.lgs. n.196/2003, costituito dal provvedimento di bilanciamento degli interessi

adottato dal ### in data 8 aprile 2010 (par.6.2.2.1.); resta fermo, in osservanza del principio di proporzionalità, che l'utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantano diritti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.).

Indiscussa, nel caso in esame, la circostanza che il trattamento sia stato eseguito da un privato, essa va certamente ricondotta nell'ambito del "### di dati personali per fini esclusivamente personali", trattandosi di dati che non vi è prova siano stati comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi.

Come sopradetto, in questa ipotesi, l'art.5, comma 3 del ### si premura di sottolineare che, anche in tale ipotesi, resta ferma l'applicazione della disposizione in tema di responsabilità civile e necessaria l'adozione di cautele a tutela della sicurezza dei dati, di cui agli articoli 15 e 31 del ### Orbene, nel corso del primo grado è stata disposta ed espletata ### le cui conclusioni possono essere così sintetizzate: ### di videosorveglianza del convenuto ### è costituito da cinque telecamere: 1) la telecamera ### 1, è posta sopra il garage esterno, dell'area cortilizia comune (foto 9), il suo posizionamento fa visionare, la corte comune, l'ingresso condominiale, e una piccola porzione della strada comunale ### evidenziata con il poligono rosso tratteggiato (foto 10); 2) la telecamera ### 2, è posta sopra il primo pianerottolo, del piano terra (foto 12), il suo posizionamento fa visionare, parte dell'androne condominiale, le cassette postali, il punto di ingresso all'appartamento in uso alla ###ssa ### (foto 13); 3) la telecamera ### 3, è posta sopra il secondo pianerottolo, che porta all'ultima rampa di scala per l'accesso ai tre appartamenti, di cui si è già argomentato (foto 17), il suo posizionamento fa visionare, una parte del portone d'ingresso dell'appartamento in uso all'attore, nonché il portone d'ingresso del convenuto ### (foto 18); 4) la telecamera ### 4, è posta sopra il portone

d'ingresso del convenuto, non risultava al momento della rilevazione, trasmettere immagini all'interno del sistema di videosorveglianza, in quanto la parte convenuta, mi ha dichiarato che è stata staccata (foto 14 - 15), nulla specificando in ordine al tempo o alla motivazione; 5) la telecamera CAM 5: durante le operazioni peritali è emersa la presenza di un'ulteriore telecamera, alla quale il CTU non ha avuto accesso, non presente nelle foto allegate nell'atto di citazione, presumibilmente collocata in corso di causa.

Ed ancora: - Le telecamere visionate, al momento della verifica, registravano immagini 24 ore su 24; - In base alla capienza minima dell'### interno, le telecamere possono registrare di continuo (24 ore su 24) per circa 8 giorni consecutivi per HD di 300 GB, e per giorni 45 (un mese e mezzo circa) per un HD di 2 TERA BYTE; - Non risultano presenti, tra le caratteristiche riscontrabili dalla scheda tecnica, sistemi per la cancellazione automatica delle immagini, bensì è evidente, che nel momento in cui, la memoria interna si esaurisce, automaticamente vengono cancellate e sovrascritte le immagini più datate; - ### data del sopralluogo la telecamera n. 4 risultava staccata.

Ebbene, in base ai sopra illustrati principi di diritto, non può essere revocato in dubbio che, invero, l'impianto di videosorveglianza installato da ### rientri nell'ambito descritto dall'art. 5, comma 3, del ### trattandosi di strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono a entrare in luoghi privati. ### visuale delle riprese non è limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza del ### ma riprende - 24 ore su 24 - aree comuni, quali l'ingresso al piano terra, il portone di ingresso al piano terra dalla CAM 2, le scale dalla CAM 3, nonché gli ambiti antistanti l'abitazione dell'attore, vale a dire parte del portone blindato in uso ad ### Il trattamento effettuato a mezzo di videosorveglianza, non può dirsi lecito, per le concrete modalità di ripresa dei luoghi circostanti, in proprietà e in uso all'attore; esso, inoltre, è evidentemente sproporzionato rispetto all'esigenza di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo considerando che gli obiettivi delle telecamere apposte sono collocati tutti all'interno dello stabile

comune, già munito di portone di accesso, di finestre munite di grate, e all'interno della corte comune circondata da un muro di cinta sufficientemente alto. ### Luce di quanto sopra esposto, va certamente condiviso l'ordine di rimozione impartito dal Tribunale circa l'impianto di videosorveglianza installato da ### trattandosi, all'evidenza, di un sistema di videoripresa che non è conforme alle prescrizioni vigenti ed è idoneo a ledere il diritto alla riservatezza dell'attore e della sua famiglia.

Si osserva, infine, che in maniera del tutto corretta il ### di prime cure ha posto a fondamento della sua decisione gli esiti della disposta consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi, indiscutibilmente, di una consulenza cd. percipiente che, come è noto, assurge a fonte di prova dell'accertamento dei fatti. Come la Suprema Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo, allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum il giudice deve fare invero ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova (cfr. Cass. civ., 22 febbraio 2016, 3428; Cass. civ., 30 settembre 2014, n. 20548; Cass. civ., 27 agosto 2014, n. 18307; Cass., civ., 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ., 13 marzo 2009, n. 6155; Cass. civ., 19 gennaio 2006, 1020), sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche (cfr. Cass. civ., 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ., 13 marzo 2009, n. 6155; Cass. civ., 19 gennaio 2006, n. 1020). Si è al riguardo precisato che il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione (Cass. civ., 3 marzo 2011, n. 5148), specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (cfr. Cass. civ., 26 agosto 2013, n. 19572; Cass. civ., 7 agosto 2014, n. 17747; e, da ultimo, Cass., 11 gennaio 2021, n. 200).

Nel caso in esame, in cui le conclusioni esaustive, complete e tecnicamente indiscutibili della consulenza tecnica d'ufficio non sono state scalfite dalle osservazioni del CT di parte convenuta, del tutto opportunamente - trattandosi di una fonte di prova - sono state valorizzate dal Tribunale ai fini della decisione. ### incidentale è, dunque, rigettato. § 4. Le spese di lite 4.1 Tenuto conto delle ragioni della decisione (accoglimento parziale dell'appello principale e rigetto dell'appello incidentale), le spese di lite dei due gradi di giudizio possono essere compensate in ragione di 1/3 e poste per i residui 2/3 a carico di ### e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, (causa di valore indeterminabile di bassa complessità), e per tutte le fasi. 3.2 Nella stessa misura (2/3 e 1/3) vanno ripartite tra le parti le spese di ### 3.3 Stante il tenore della decisione (accoglimento dell'appello principale e rigetto di quello incidentale) deve darsi atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012, a carico dell'appellante incidentale.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da ### e sull'appello incidentale proposto da ### avverso la sentenza n. 208/2021 resa dal Tribunale di ### in data 17 febbraio 2021 e depositata in cancelleria in pari data, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna ### al pagamento in favore di ### delle spese della fase cautelare liquidate in € 110,27 per spese ed € 2.608,00 per compensi professionali per il primo grado e in € 249,77 per spese ed € 2.608,00 per compensi professionali per il reclamo, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge; 2) rigetta l'appello incidentale proposto da ### 3) compensa le spese di lite dei due gradi di giudizio in ragione di 1/3 e condanna ### al pagamento, in favore di ### dei residui 2/3 liquidati in € 167,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi professionali per il primo grado e in €

255,00 per spese ed € 6.661,00 per compensi professionali per l'appello, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge; 4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di ### per 2/3 e di ### per 1/3; 5) dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012, a carico dell'appellante incidentale ###